

SERVIZI SOCIALI DELLE COLLINE METALLIFERE

Regolamento concernente l'erogazione di servizi socio - assistenziali e criteri di accesso agli interventi per la piena attuazione dei Diritti della Persona

I N D I C E

PREMESSA

CAPO I : CRITERI GENERALI

ARTICOLO 1:	FINALITÀ.
ARTICOLO 2:	TIPOLOGIA INTERVENTI E PRIORITÀ'
ARTICOLO 3:	MODALITÀ DI ACCESSO E NORME PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE
ARTICOLO 4:	ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI
ARTICOLO 5:	DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE
ARTICOLO 6:	DETERMINAZIONE DEL MINIMO VITALE.
ARTICOLO 7:	COMPARTECIPAZIONI AL COSTO DEL SERVIZIO

CAPO II - TIPOLOGIA DI INTERVENTI

ARTICOLO 8:	GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO
ARTICOLO 9 :	LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE
ARTICOLO 10 :	LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SOCIOEDUCATIVA
ARTICOLO 11 :	L'AIUTO PERSONALE
ARTICOLO 12 :	GLI INTERVENTI SOCIO -TERAPEUTICI
ARTICOLO 13:	I SERVIZI SEMIRESIDENZIALI
ARTICOLO 14 :	SERVIZI RESIDENZIALI
ARTICOLO 15 :	ULTERIORI INTERVENTI ED AGEVOLAZIONI PER IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DELLE AUTONOMIE INDIVIDUALI
ARTICOLO 16 :	INTERVENTI VARI <i>1) ACCOLLAMENTO PARZIALE O TOTALE DI UTENZE TECNICHE O CANONI LOCATIVI 2) EROGAZIONE BUONI SPESA 3) SERVIZIO MENSA E FORNITURA PASTI A DOMICILIO 4) SERVIZIO DI TRASPORTO PER ANZIANI, DISABILI E MINORI 5) TELESOCCORSO 6)CORRESPONSIONE DI TITOLI PER L'ACQUISTO DI SERVIZI</i>

**CAPO III- DIRITTI DEI CITTADINI- UTENTI ED INTERVENTI DI
PROMOZIONE SOCIALE**

ARTICOLO 17 : DIRITTI DI ACCESSO, SCELTA E
RISERVATEZZA

ARTICOLO 18 : DIRITTI DI INFORMAZIONE

ARTICOLO 19 : INTERVENTI DI PROMOZIONE SOCIALE

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'EROGAZIONE E LE AGEVOLAZIONI DELLE PRESTAZIONI SOCIALI E ASSISTENZIALI PREVISTE DALLA LEGGE 328/2000

Premessa

I Comuni di Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Scarlino, associati ai sensi del D. Lg.vo 267/2000 con la denominazione " SERVIZI SOCIALI DELLE COLLINE METALLIFERE", nell' ambito delle competenze loro attribuite dalla Legge 328/2000 e dalle Leggi Regionali in materia di Servizi Sociali, realizzano, in collaborazione con gli altri soggetti istituzionali e non previsti dalla normativa In materia, un sistema integrato di interventi e servizi sociali operante secondo le seguenti modalità.

Capo I : Criteri generali.

articolo 1- Finalità

Servizi ere delle Colline Metallifere " operano con l' obiettivo generale di garantire ai residenti nel Sociali territorio una migliore qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di delle cittadinanza, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di disabilità, di bisogno e di Colline disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e Metallifcondizioni di non autonomia .

2. I " Servizi Sociali delle Colline Metallifere " hanno l' obiettivo specifico di garantire livelli essenziali di prestazioni garantendo l' accesso prioritario ai soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale a provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché ai soggetti sottoposti a provvedimenti dell' autorità giudiziaria nei cui confronti si rendano necessari interventi assistenziali.

articolo 2- Tipologia interventi e priorità .

1. I "Servizi Sociali delle Colline Metallifere" rendono operativi, secondo le disponibilità economiche e le risorse strutturali dei Comuni associati, le seguenti prestazioni sociali atte a garantire pari opportunità e dignità ai i cittadini in condizioni di svantaggio ;

- a. Interventi di sostegno economico;
- b. Prestazioni di assistenza domiciliare;
- e. Prestazioni di assistenza socio - educativa;
- d. Interventi di aiuto alla persona;
- e. Interventi socio - terapeutici;
- f. Servizi semi - residenziali;
- g. Servizi residenziali;
- h. Ulteriori interventi ed agevolazioni per il sostegno e lo sviluppo di autonomie individuali anche nell' ambito di inserimenti lavorativi per soggetti con ridotte capacità fisiche, psichiche o sensoriali.

Hanno diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi offerti i residenti, cittadini italiani , e, con le modalità stabilite dalla Regione Toscana nel rispetto degli accordi internazionali, anche i cittadini stranieri appartenenti all' U.E. ed i loro familiari nonché gli stranieri così come individuati dalla normativa nazionale , con accesso prioritario a coloro che si trovino nelle seguenti condizioni:

- a) SOGGETTI IN CONDIZIONI DI POVERTÀ' CON BISOGNO DI SOSTEGNO ECONOMICO ED INTERVENTI NON DIFFERIBILI PER IL SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZE FONDAMENTALI DELLA VITA

b) INABILITA' DI ORDINE FISICO E PSICHICO CON INCAPACITÀ TOTALE O PARZIALE A PROVVEDERE ALLE PROPRIE ESIGENZE DI VITA E DIFFICOLTA' DI INSERIMENTO "NELLA VITA SOCIALE ATTIVA E NEL MONDO DEL LAVORO

c) MINORI IN SITUAZIONI DI RISCHIO E ABBANDONO

d) SOGGETTI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA NEI CUI CONFRONTI SI RENDANO NECESSARI INTERVENTI ASSISTENZIALI

In via eccezionale, qualora esistano motivazioni d'urgenza indilazionabile per interventi non differibili legati al soddisfacimento delle esigenze fondamentali della vita, previa motivata relazione dell' operatore sociale territoriale , è possibile prevedere interventi anche a favore di cittadini non residenti, con possibilità di rivalsa nei confronti del soggetto istituzionale tenuto ad intervenire.

Articolo 3- Modalità di accesso e norme per la presentazione delle richieste

1. Il procedimento preordinato alla erogazione di servizi inizia con la presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato, di un suo rappresentante legale in caso di inabilitato, interdetto o minore di età o domanda da parte di un familiare. In casi eccezionali la richiesta può essere predisposta anche dagli Uffici di Servizio Sociale territoriali previa l' acquisizione del consenso sul tipo di prestazione da erogare ,salvo i casi previsti dalla legge.

2. Il procedimento di cui al comma 1 del presente articolo è temporaneamente esonerato per gli interventi urgenti ed indifferibili, ma comporta la successiva ed immediata regolarizzazione secondo quanto stabilito dai commi successivi.

3. L'istanza deve essere presentata a mezzo degli appositi moduli disponibili presso gli Uffici di Zona dei Servizi Sociali o presso le Amministrazioni Comunali.

4. Per una corretta istruttoria della pratica l'Ufficio preposto provvede ad acquisire le sotto elencate notizie è la seguente documentazione:

- a) stato delle relazioni familiari ed interpersonali dell'utente;
- b) dichiarazione sostitutiva unica redatta secondo il modello -tipo ai sensi DPCM 18/5/2001 e la relativa attestazione **ISEE** (Indicatore Situazione Economica Equivalente)
- c) la titolarità o meno di indennità di accompagnamento, pensioni di invalidità civile, pensioni di guerra ed invalidità INAIL
- d. dichiarazione sostitutiva circa l'esistenza o meno di soggetti tenuti ai mantenimento e le loro condizioni economiche;
- e. condizioni abitative dell'utente;
- f. dichiarazione di responsabilità di ciascun congiunto tenuto al mantenimento relativa all'ammontare del suo aiuto a favore del richiedente;
- g. documentazione sanitaria attestante l' eventuale situazione di invalidità parziale o totale
- h. ogni altro documento ritenuto necessario a stabilire le reali condizioni del richiedente, del nucleo familiare e dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi Art. 433 C.C.

Articolo 4 - Adempimenti degli Uffici

1. Gli Uffici Servizi Sociali territoriali o le altre strutture comunali abilitate, ricevute le istanze, adottano i seguenti adempimenti:

- Valutano le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed ogni altro presupposto rilevante ai fini dell'accesso al servizio o alla concessione del contributo, in conformità a quanto previsto dal presente regolamento;
- Chiedono il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete;
- Esperiscono accertamenti tecnici e verifiche avvalendosi anche della collaborazione di altri uffici ed istituti;

- Richiedono, se necessario, eventuale documentazione integrativa;
- Adottano ogni altro provvedimento ritenuto idoneo per rispondere alle esigenze del richiedente e per il corretto adempimento dell' istruttoria.

2. A conclusione dell'istruttoria viene redatta apposita relazione e/o progetto individuale, che, laddove si ravvisino tematiche ad integrazione socio sanitaria o alle politiche sociali allargate, deve essere concordato secondo modalità collaborative con gli operatori del S.S.N. o degli altri soggetti istituzionali coinvolti nel caso. Ciò in base ad accordi di programma e protocolli operativi stipulati fra gli Enti, ed al fine di ottimizzare l' efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni o vuoti di intervento , superando la settorializzazione delle risposte ed interagendo secondo le rispettive competenze.

3. I bisogni rilevati e le relative proposte di intervento individuate dai Servizi Sociali Territoriali sono discussi e valutati collegialmente in sede tecnica comprensoriale al fine di un confronto professionale fra gli operatori e per garantire il coordinamento tecnico e l' omogeneità delle risposte, fatta salva l' unicità e l' individualità dei singoli casi, che non può prescindere dai livelli essenziali di assistenza e dagli interventi garantiti a livello zonale dal presente regolamento.

4. Il termine massimo per la conclusione dei procedimenti previsti dal presente regolamento e comunicazione dell' esito della richiesta è stabilito in giorni 60 (sessanta) dalla ricezione dell'istanza presso gli Uffici preposti alle prestazioni,

5. Le istanze e le relative istruttorie sono conservate c/o le rispettive sedi territoriali di erogazione dei servizi. Il Regolamento di Organizzazione dei " Servizi Sociali delle Colline Metallifere " si fa carico di individuare le modalità di costituzione di un Sistema Informativo locale dei servizi sociali secondo quanto previsto dall' Art. 21 Legge 328/2000 e dalla normativa regionale in materia.

Articolo 5- Determinazione della situazione economica del nucleo familiare..

1. I " Servizi Sociali delle Colline Metallifere " hanno come parametro fondamentale per l'accesso alle prestazioni agevolate e per l'attribuzione di contributi o benefici ai richiedenti, la situazione economica del nucleo familiare calcolata secondo la normativa nazionale vigente.

2. Restano escluse dall'ambito applicativo del presente regolamento, l'integrazione al minimo, la maggiorazione sociale delle pensioni, l'assegno e la pensione sociale e ogni altra prestazione previdenziale, nonché la pensione e l'assegno di invalidità civile e le indennità di accompagnamento e assimilate.

3. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, come definito ai sensi del comma successivo e quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui al DPCM 18/5/2001.

4. Ai fini del presente regolamento ciascun soggetto può appartenere a un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica intesa come un " insieme di persone coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune, legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, vincoli affettivi (Art. 4 DPR 30/5/1989 n° 223). I soggetti a carico ai fini Irpef fanno parte del del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini Irpef di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini Irpef di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il DPCM 18/5/2001 stabilisce inoltre i riferimenti relativi all' individuazione della famiglia anagrafica per i casi diversi non elencati nel presente regolamento.

5. L'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (ISE) della famiglia anagrafica e L' INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE, indicato con l'abbreviazione ISEE , sono calcolati dall' INPS secondo la normativa stabilita con D.Lg.vo 31 Marzo 1998 N. 109 come modificato dal D.Lg.vo 3 Maggio 2000 n° 130 e si avvalgono della **Dichiarazione Sostitutiva Unica** sottoscritta dal richiedente le prestazioni sociali agevolate.

6. L'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) di un nucleo familiare è determinato secondo i seguenti parametri correlati al numero dei componenti il nucleo familiare ed alle ulteriori situazioni correttive , in applicazione del Decreto Legislativo 109/1998 e delle successive modifiche date dal Decreto Legislativo 130/2000 :

SCALA EQUIVALENZA	
Numero componenti	Indici parametrici
1	1
2	1.57
3	2.04
4	2.46
5	2.85
Ogni ulteriore componente	+ 0.35

7. Agli indici parametrici di cui sopra, si **aggiungono** per ogni singola voce presente:

- in caso di assenza di coniuge e in presenza di figli minori. **0.2**
- Componenti con handicap psico - fisico o comunque invalidità superiore al 66%. **0.5**
- figli minori in cui entrambi i genitori lavorino in attività autonome o dipendenti. **0.2**

8. Ai fini dell'applicazione della maggiorazione dello 0.5 prevista dalla SCALA DI EQUIVALENZA, i mutilati ed invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1^a alla 5^a, si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%.

9. Ai fini dell'applicazione della maggiorazione dello 0.2 prevista dalla SCALA DI EQUIVALENZA, si considerano attività di lavoro o di impresa le attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d'impresa ai sensi rispettivamente degli articoli 46, comma 1, 47, comma 1 lettere a), g) ed l), 49, commi 1 e 2, lettere a) e e), e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22.12.1986 n° 917 e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Gli indici parametrici di cui sopra, consentono di tenere conto delle economie di scala realizzabili all'aumentare della composizione del nucleo familiare e di assicurare alle famiglie di diversa composizione un'identica capacità di consumo, intesa come possibilità di procurare a ciascun componente la stessa quantità e qualità di beni e servizi.

Articolo 6- Determinazione del minimo vitale

1. Conseguentemente all' applicazione dei criteri parametrici di cui all'articolo precedente , al fine della determinazione dei livelli di accesso ai benefici per le prestazioni socio - assistenziali, l' Articolazione .Zonale della Conferenza dei Sindaci individua annualmente la quota relativa al **MINIMO VITALE** , il cui importo è equiparato alla **quota di assegno sociale erogato nell' anno solare dall' INPS riferita alle tredici mensilità.**

2. Per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate previste dal presente regolamento, all' Indicatore della Situazione Economica (ISE) calcolato dall' INPS **dovranno essere Enti anche gli importi percepiti da ciascun componente il nucleo familiare** aventi **natura - assistenziale o risarcitoria** (invalidità civile, indennità di accompagnamento, rendite INAIL, pensioni di guerra ecc.) .

3. Il **reddito individuale di riferimento** per ciascun componente il nucleo familiare richiedente prestazioni sociali agevolate è pertanto calcolato secondo la seguente **formula**:

ISE come da certificazione INPS + importi annuali entrate assistenziali o
di natura risarcitoria

indici parametrici come da scala
equivalenza ISEE certificata dall'
INPS

Articolo 7- Compartecipazioni al costo dei servizi.

1. Articolazione Zonale della Conferenza dei Sindaci, in attuazione delle direttive regionali in materia, individuati servizi sociali soggetti a compartecipazioni alla spesa a carico degli utenti, determinando annualmente le quote di compartecipazione attraverso cinque fasce di reddito

2. Le fasce di reddito sono incrementate in senso orizzontale ciascuna del 25% rispetto al • precedente, assumendo quale fascia di partenza il reddito individuale di riferimento determinato secondo quanto stabilito nel precedente Art. 6 comma 3.

Capo II : Tipologia di interventi.

Articolo 8 - Gli interventi di sostegno economico.

1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni fondamentali del cittadino al fine di promuoverne l' autonomia e superare gli stati di difficoltà. Possono avere carattere straordinario, temporaneo o continuativo e possono essere realizzati anche a favore di esigenze particolari di assistiti (es: anziani non autosufficienti e disabili) come da successivi articoli.

2. L' attivazione di sostegni economici a favore di singoli o nuclei familiari in situazione di bisogno si assume come livello economico di accesso l' indicatore del **MINIMO VITALE** individuato annualmente dall' Articolazione Zonale della Conferenza dei Sindaci , da comparare con il **reddito individuale di riferimento** così come individuato nell' Art. 6 comma 3 del presente regolamento.

3. L'erogazione dei contributi avviene a fronte di un preciso e motivato progetto elaborato dai Servizi Sociali Territoriali nel quale si prevedono i seguenti elementi minimi:

- a. durata dell' erogazione del contributo;
- b. obiettivi;
- c. verifica dei risultati, con passaggi intermedi e finali nel caso di contributi continuativi;
- d. progetto mirato al recupero complessivo della situazione al fine del superamento, ove possibile, dello stato di bisogno.

4. Indipendentemente dai tempi di verifica del progetto il periodo massimo di erogazione dei contributi è previsto in dodici mesi, termine oltre il quale l' eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di una nuova domanda da parte dell' utente.

5. In caso di bisogni improvvisi, urgenti ed indifferibili legati al soddisfacimento delle esigenze fondamentali della vita ed entro- i limiti di spesa previsti dal budget annuale assegnato, i Servizi Sociali Territoriali possono proporre la corresponsione di contributi finanziari a carattere straordinario ed urgente il cui importo massimo è stabilito annualmente dall' Articolazione Zonale della Conferenza dei Sindaci. L' erogazione dei contributi in questione segue procedure di urgenza ed è effettuata direttamente, dal Servizio Sociale territoriale nel cui territorio di competenza risiede od è comunque temporaneamente presente il beneficiario.

Art. 9 - Le prestazioni di assistenza domiciliare.

1. Le prestazioni di assistenza domiciliare sono finalizzate a garantire il soddisfacimento di esigenze personali, domestiche, relazionali, educative/riabilitative di cittadini in stato temporaneo o permanente di non autosufficienza, di dipendenza o di emarginazione e si avvalgono di un sistema integrato di interventi realizzato anche con la collaborazione di altri oggetti istituzionali ed in particolare l' Azienda Sanitaria Locale per quanto riguarda l' assistenza Domiciliare Integrata con la compartecipazione, la compresenza ed il lavoro di équipe tra gli operatori coinvolti nel caso.

2. Le finalità del Servizio di Assistenza Domiciliare sono rivolte a :

- a. Favorire l'autonomia nel contesto familiare e sociale;
- b. Evitare i ricoveri e le ospedalizzazioni non necessarie;
- c. Sensibilizzare le realtà locali e promuovere l' attivazione delle risorse del territorio attivando servizi di rete che favoriscano l' integrazione sociale e la reciproca solidarietà fra le persone.

3. Le tipologie delle prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare dei "Servizi Sociali delle Colline Metallifere" ,da integrarsi con le prestazioni sanitarie fornite dall' A.S.L. sono :

- a. Aiuto e cura della persona con particolare attenzione all' igiene personale;
- b. Aiuto e supporto alla persona per la gestione della casa (condizioni igieniche, acquisti, ecc.);
- c. Accompagnamento per il disbrigo di pratiche o per il mantenimento dei rapporti amicali ed interpersonali;
- d. Collegamento con le strutture socio- sanitarie del territorio

4. L' assistente sociale è la figura di coordinamento degli addetti all' assistenza domiciliare sia al punto di vista degli interventi sia nel merito delle prestazioni da erogare . Svolge inoltre azioni di collegamento con gli altri operatori socio sanitari al fine di predisporre , con la collaborazione di tutti gli operatori interessati ed acquisendo il consenso da parte dell' utente o dei familiari, un **progetto individualizzato di intervento**, nel quale si individuino gli obiettivi, le prestazioni da effettuare, la frequenza , le verifiche in itinere e finali.

5. Presso le sedi dei Servizi Sociali territoriali sono predisposte e conservate le cartelle personali gli utenti da cui risultano le condizioni sociali ed economiche, le problematiche sanitarie e le altre notizie utili a sostegno del caso, nonché i progetti individualizzati di intervento da aggiornarsi periodicamente a seguito delle verifiche e con la collaborazione degli altri operatori Involti nel caso.

6. La variazione della tipologia e dei tempi di intervento o l' eventuale sospensione dal servizio avvengono con il parere favorevole dell' utente e/o persona in sua vece in rapporto al raggiungimento o meno degli obiettivi preposti. Nel caso in cui le decisioni dissentano dal parere dell' utente, l' assistente sociale o l' équipe territoriale che ha predisposto l' intervento devono motivare le decisioni con idonea relazione da trasmettere agli interessati almeno 15 gg. prima dell' interruzione del servizio.

7. Il personale addetto all' assistenza domiciliare (addetti all' assistenza di base, S.A, O.T.A, O.S.S.) è tenuto a :

- Rispettare le indicazioni operative ed i progetti di intervento predisposti dall'assistente sociale;
- Rispettare l'organizzazione giornaliera e settimanale degli interventi predisposta;
- Comunicare tempestivamente all' assistente sociale tutte le informazioni relative agli utenti seguiti;
- Non accettare contributi personali di qualsiasi tipo da parte degli utenti;
- Non effettuare in favore dell' utente già in carico ai servizi sociali altri servizi a livello privato;
- Non variare di propria iniziativa tempi e modalità di erogazione del servizio salvo il caso di assoluta urgenza e laddove sia oggettivamente impossibile ottenere l' assenso dell' assistente sociale.
- Mantenere riservatezza ed il massimo rispetto dell' utente non diffondendo all' esterno notizie private apprese nell' ambito dell' attività lavorativa.

8. Quanto indicato nel precedente comma per il personale addetto all' assistenza domiciliare è 1 ritenersi valido anche per gli operatori dipendenti di cooperative o imprese appaltatrici del servizio chiamate ad integrare o sostituire il personale dei Servizi Sociali delle Colline Metallifere.

9. Le attività del Servizio di Assistenza Domiciliare possono essere integrate dalla presenza di associazioni di volontariato ubicate nel territorio e/o da giovani effettuanti il servizio civile eventualmente presenti nei Comuni. Questi soggetti non dovranno comunque intendersi istitutivi del lavoro degli addetti all' assistenza domiciliare né dal punto di vista dell' articolazione oraria né in termini di funzioni. Gli obiettivi delle associazioni di volontariato si integreranno annualmente nell' ambito del Piano Zonale di Assistenza Sociale approvato dall' Articolazione Zonale della Conferenza dei Sindaci.

10. Il Servizio di Assistenza Domiciliare prevede una quota di compartecipazione massima del 50% del costo orario convenzionato ed in vigore dal 1° Gennaio dell' anno di erogazione del servizio e secondo le modalità di calcolo previste dall' Art. 6.

11. L' Assistenza Domiciliare a favore di persone anziane non autosufficienti può essere ; effettuata anche in forma indiretta attraverso l' erogazione di " assegni di **assistenza** " da corrispondere a soggetti che assicurino, nell' ambito domiciliare, il mantenimento e la cura dell' anziano non autosufficiente sottoscrivendo il " **piano terapeutico assistenziale** " redatto dagli operatori dei Servizi Sociali delle Colline Metallifere in collaborazione con gli operatori del Servizio Sanitario Nazionale secondo gli specifici atti di indirizzo regionali.

12. Al fine dell' attivazione delle procedure all' erogazione degli " assegni di assistenza " i Comuni associati nell' ambito dei Servizi Sociali delle Colline Metallifere stipulano un apposito Accordo di programma con l' Azienda Sanitaria Locale al fine di individuare i soggetti non autosufficienti cui erogare l' assegno e la redazione congiunta fra gli operatori degli Enti coinvolti del Piano Terapeutico Assistenziale acquisendo, ove possibile, il consenso del soggetto non autosufficiente.

13. Gli " assegni di assistenza " di cui al precedente punto 11 possono essere erogati a soggetti che provvedano e rispondano alle seguenti caratteristiche:

- a. Assicurare il mantenimento e la cura dell' anziano non autosufficiente nell' ambito domiciliare;
- b. Sottoscrivere il piano terapeutico assistenziale predisposto dagli operatori dei Servizi Sociali delle Colline Metallifere e dalla A.S.L.;
- c. Siano parenti o affini dell' anziano non autosufficiente anche diversi dalle persone obbligate ai sensi Art. 433 C.C.;
- d. Siano persone conviventi all' interno del nucleo anagrafico;
- e. Siano persone disponibili ad assicurare l' assistenza all' anziano non autosufficiente in modo da consentire la sua permanenza nel proprio domicilio.

14. fine di accedere al servizio di cui ai precedenti commi i redditi individuali di riferimento saranno correlati alle fasce di compartecipazione ai costi dei servizi sociali così corre determinate annualmente dall' Articolazione Zonale della Conferenza dei Sindaci le cui modalità di calcolo sono previste nell' Art. 7 del presente regolamento.

15. L' entità dei contributi da erogare sarà inversamente proporzionale alle condizioni economiche, attraverso l' erogazione di assegni, il cui valore è rapportato all' indennità di accompagnamento in vigore nell' anno di riferimento, a favore dei non autosufficienti titolari dei redditi più bassi e differenziazioni per fasce economiche orizzontali con decrementi del 25% rispetto al livello precedente man mano che crescono le disponibilità economiche dei richiedenti.

Art.10 - Le prestazioni di assistenza socio- educativa.

1. Il servizio si esplica attraverso interventi di sostegno al singolo, alla famiglia o a gruppi di soggetti a rischio ed è finalizzato a contrastare o risolvere situazioni di crisi e a prevenire e superare situazioni di isolamento, emarginazione o devianza anche con la collaborazione, secondo la specificità dei casi, dei servizi sanitari, educativi e scolastici che intervengono, in merito alle rispettive competenze istituzionali, anche per la propria parte di oneri finanziari, i interventi sono realizzati attraverso la predisposizione di **progetti complessivi individuali, per la famiglia o per gruppi di soggetti**) previa l' acquisizione, di norma, del consenso degli interessati o dei loro familiari.+

2. Gli interventi si attuano assicurando, ove possibile, il diritto del minore ad essere educato all' interno del proprio nucleo familiare fornendo servizi di sostegno sia in **forma diretta**, attraverso prestazioni di **educatori professionali** (o personale in possesso della seguente formazione: diploma di scuola media superiore che preveda l'accesso a struttura universitaria o esperienza documentata di tirocinio o servizio o volontariato presso strutture pubbliche nel settore assistenziale con durata non inferiore a due anni; diploma di insegnante di sostegno rilasciato da Università o Scuole di specializzazione riconosciute; diploma di scuola superiore e successiva formazione universitaria nel settore socio-assistenziale o psicologico) o sotto forma di **contributi economici** finalizzati al sostegno di progetti socio - educativi.

3. Nei casi in cui si ravvisi la necessità possono essere attivati interventi di **affido familiare** a tempo pieno o part-time, per periodi limitati di tempo e sulla base di progetti socio educativi condivisi . L' affido familiare comporta , laddove la famiglia di provenienza del minore non sia in grado di provvedere in tutto o in parte il mantenimento del figlio, l' erogazione di contributi economici mensili a favore della famiglia affidataria, al fine di supportare in tutto o in parte le spese di assistenza educativa e mantenimento. L' entità delle quote da erogare viene determinata in merito alle direttive regionali in materia ed in relazione alle condizioni economiche della famiglia di provenienza del minore affidato, le procedure di attestazione e rilevazione sono individuate nei precedenti Artt. 6 e 7.

4. Nell' ottica delle funzioni preventive rispetto al verificarsi della situazione di disagio, i servizi Sociali territoriali potranno attivare le prestazioni di assistenza socio- educative sulla base di valutazioni espresse ed adeguatamente motivate, anche in deroga ai criteri economici di accesso al presente Regolamento , considerando secondarie le valutazioni (economiche rispetto alla necessità di un intervento il più possibile efficace nella prevenzione del disagio.

Art. 11 - L' Aiuto Personale.

1. Trattasi di interventi diretti a cittadini in temporanea o permanente " **grave limitazione dell' autonomia personale** " non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno, finalizzati a facilitare l' autosufficienza e le possibilità di integrazione dei cittadini stessi, così come previsto dall' Art. 9 Legge 104/1992.

2. Gli interventi erogabili consistono in prestazioni economiche, di assistenza domiciliare e assistenza sociale ed educativa erogati sulla base di "**progetti individualizzati di Intervento**" redatti con la collaborazione degli operatori sociali, sanitari e scolastici che sono coinvolti nel seguire il caso, ciascuno per le proprie competenze istituzionali, previa acquisizione del consenso da parte dell' interessato o di chi ne fa le veci.

3. Gli interventi di aiuto personale perseguono le seguenti finalità :

- a. permettere lo svolgimento delle attività quotidiane
- b. mantenere il soggetto nel proprio ambiente di vita
- c. superare gli stati di isolamento e di emarginazione

4. L' accesso alle prestazioni segue le stesse procedure individuate per i servizi di assistenza domiciliare, economica ed assistenza sociale ed educativa di cui agli Artt. 8 , 9 e 10 del presente regolamento, e , nel caso di assistenza domiciliare, può prevedere forme di compartecipazione al costo del servizio in relazione alla situazione reddituale individuale del richiedente.

Art. 12 - Gli interventi socio-terapeutici

1. Gli interventi socio terapeutici sono finalizzati a sostenere e facilitare i percorsi di integrazione sociale di cittadini con ridotte capacità psico - fisiche o a rischio di emarginazione non in grado di sostenere una normale attività lavorativa. Allo scopo sono redatti " **progetti individualizzati**" mirati all' inserimento a tempo in un ambiente di lavoro, regolati attraverso invenzioni fra i Servizi Sociali delle Colline Metallifere e gli ambienti lavorativi di inserimento, pubblici o privati.

2. I progetti individualizzati di inserimento devono prevedere :

- a. obiettivi da raggiungere
- b. attività previste, luoghi ed orari
- d. lavoratori e operatori socio-sanitari referenti
- e. durata dell' inserimento
- f. verifiche periodiche e finali
- g. eventuali incentivi economici da corrispondere sotto forma di gettoni di presenza

3. Al fine della valutazione dell' importo del gettone di presenza da corrispondere, in corrispondenza del fatto che l' inserimento non ha di per sé finalità economiche ma finalità di tipo terapeutico, dovrà essere tenuto conto della situazione reddituale individuale del soggetto inserito, attraverso l' erogazione di importi diversificati in relazione al reddito di base individuale ed al tipo di impegno richiesto dal progetto di inserimento,

4. Le convenzioni regolamentanti gli inserimenti con gli Enti pubblici e privati prevedono a carico dei Servizi Sociali delle Colline Metallifere gli oneri assicurativi di responsabilità civile terzi ed infortuni, oltre ad eventuali rimborsi spese.

5. Gli interventi, socio terapeutici possono essere attivati anche per verificare processi di indirizzo di preformazione professionale da effettuarsi successivamente in collaborazione con l' Amministrazione Provinciale.

Art. 13 - Servizi Semi-Residenziali

1. I servizi semiresidenziali comprendono attività assistenziali dirette a gruppi di persone (minori, anziani, disabili) per più ore al giorno e per più giorni alla settimana. Si differenziano in relazione alla caratteristica dell' utenza e possono integrare , con le attività espletate all' interno del servizio, altre prestazioni fornite dai Servizi Sociali delle Colline Metallifere (servizi socio- educativi, assistenza domiciliare, interventi economici ecc.)

2. Fra le attività prevalenti dei servizi semiresidenziali si individuano:

- a) Centri di aggregazione con finalità di socializzazione e organizzazione del tempo libero
- b) Centri con valenza educativo- terapeutica e/o riabilitativa per il mantenimento e/o il potenziamento delle capacità della persona, anche attraverso l' integrazione con

attività sanitarie specifiche nell' ambito di una progettazione individualizzata degli interventi.

3. I Servizi Sociali delle Colline Metallifere possono gestire in forma diretta servizi semiresidenziali per minori, anziani e disabili o possono in via alternativa usufruire delle prestazioni erogate da terzi, attraverso la stipula di convenzioni con strutture autorizzate al funzionamento.
4. Le modalità organizzative, di erogazione delle prestazioni, di autorizzazione, di vigilanza e controllo nonché quelle relative ai convenzionamenti ed all' accreditamento delle strutture sono regolamentate da normative specifiche a livello nazionale e regionale . Ciascuna struttura semiresidenziale deve essere dotata di un apposito regolamento interno nel quale si specificano le finalità, le modalità di ammissione , i servizi resi e tutto quanto utile a definire in modo corretto i rapporti fra la struttura e gli utenti.
5. Per l' ammissione a strutture semiresidenziali con caratteristiche educativo - terapeutiche e/o riabilitative è necessaria la formulazione di un **“progetto individualizzato di intervento”**, previa acquisizione del consenso dell' interessato o di chi ne fa le veci/alla cui redazione e realizzazione devono partecipare, a seconda della specificità del caso, anche le componenti infermieristiche, psicologiche e/o psichiatriche, neuropsichiatriche e riabilitative del S.S.N. nell' ambito dell' integrazione socio sanitaria.
8. L' Articolazione Zonale della Conferenza dei Sindaci individua annualmente le quote di compartecipazione alla spesa di frequenza nei Servizi Semiresidenziali gestiti in forma diretta od eventualmente convenzionati sulla base dei criteri in vigore sulle compartecipazioni così come definiti nell' Art. 7 del presente regolamento.

Art. 14 - I Servizi Residenziali.

1. I Servizi Residenziali sono finalizzati all' accoglienza, temporanea o stabile, di persone le cui esigenze assistenziali non possono trovare soluzione adeguata al proprio domicilio. Si differenziano a seconda delle caratteristiche dell' utenza (minori, anziani autosufficienti e non, disabili) e sono caratterizzati da tipologie ben definite dalle leggi nazionali e regionali in materia.
2. I Servizi Sociali delle Colline Metallifere possono gestire in forma diretta servizi residenziali per minori, anziani e disabili o possono in via alternativa usufruire delle prestazioni erogate da terzi, attraverso la stipula di convenzioni con strutture autorizzate al funzionamento.
3. Le modalità organizzative, di erogazione delle prestazioni, di autorizzazione, di vigilanza controllo nonché quelle relative ai convenzionamenti ed all' accreditamento delle strutture sono regolamentate da normative specifiche a livello nazionale e regionale. Ciascun Servizio Residenziale deve essere dotato di un apposito regolamento interno nel quale si specificano le finalità, le modalità di ammissione, i servizi resi e tutto quanto utile a definire in modo corretto i rapporti fra la struttura e gli utenti.
4. L' ammissione ai Servizi Residenziali è subordinata alla formulazione di un **“progetto individualizzato di intervento ”** nel quale si definiscono obiettivi da perseguire, modalità di intervento, tempi e verifiche. Il progetto è realizzato con la collaborazione delle altre componenti sanitarie e sociali coinvolte nel caso, al fine di realizzare la massima integrazione socio sanitaria.
5. Il progetto deve di norma ottenere il consenso da parte dell' interessato o da chi lo rappresenta a livello legale, salvo i casi previsti e regolamentati dalla legge, in particolare .modo per quanto attiene le tematiche minorili con coinvolgimento della Magistratura Minorile o per interventi urgenti e non differibili nei confronti di soggetti, anche adulti, nei cui confronti si renda necessario attivare un inserimento in struttura tutelare con contemporaneo interessamento del Pubblico Ministero e del Giudice Tutelare.

6. I Servizi Sociali delle Colline Metallifere possono concorrere all' integrazione della retta di ricovero in Servizi Residenziali secondo le seguenti modalità:

- a. Gli anziani autosufficienti, non autosufficienti ed i disabili sostengono il costo della retta di parte sociale in relazione al reddito personale direttamente disponibile, ivi comprese le provvidenze pubbliche ottenute in relazione al proprio status specifico (pensioni di invalidità, assegni di accompagnamento, rendite INAIL, pensioni di guerra ecc.). Potrà essere fatta salva una quota di reddito riservata agli stessi nel caso non vi siano familiari che provvedano direttamente alle piccole spese personali, tenuto conto delle necessità individuali valutate caso per caso.
- b. Nel caso di inserimento di soggetti in stato di bisogno economico, gli stessi dovranno in primo luogo chiamare a concorrere al proprio mantenimento i familiari, nell' ordine previsto dall' Art. 433 C.C. e seguenti. I familiari devono contribuire in misura proporzionale alle proprie possibilità economiche ed il loro impegno viene sottoscritto prima dell' ingresso nella struttura "del congiunto, e costituisce un impegno solidale all' assistenza.
- c. Per la quota di costo non coperta dal reddito individuale dell' utente e dal concorso degli obbligati agli alimenti, intervengono economicamente i Servizi Sociali delle Colline Metallifere in relazione al Comune di residenza dell' utente prima del ricovero, che deve essere sempre e comunque previamente coinvolto ed informato . I Servizi Sociali delle Colline Metallifere hanno comunque la possibilità di esercitare ogni possibile forma di rivalsa sui beni mobili e immobili che pervenissero al ricoverato durante e dopo il ricovero fino alla concorrenza delle somme dovute.

7. Nel caso di ricovero in strutture residenziali di minori il concorso alle spese di assistenza dovrà essere valutato caso per caso in relazione al tipo di bisogno manifestato ed alle cause che hanno prodotto l'inserimento nella struttura.

Laddove possibile la famiglia di provenienza sarà chiamata a partecipare alle spese di mantenimento in relazione al reddito individuale di ciascun componente così come evidenziato dalle procedure relative all' Art. 7.

Art. 15 – Ulteriori interventi ed agevolazioni per il sostegno e lo sviluppo delle autonomie individuali

1. I Servizi Sociali delle Colline Metallifere promuovono, in collaborazione con l' Azienda Sanitaria Locale e con il Settore Formazione dell' Amministrazione Provinciale, percorsi coordinati finalizzati all' inserimento lavorativo di cittadini in situazioni di disagio, di emarginazione e di ridotte capacità lavorative.

2. Nello specifico collaborano, per quanto previsto di propria competenza dalla legislazione nazionale e regionale ,a :

- supportare i progetti mirati alle attività di orientamento e qualificazione professionale per adolescenti a rischio, soggetti disabili con problematiche psico - fisiche, soggetti con problematiche di dipendenza per i quali siano previsti programmi di inserimento lavorativo, soggetti già istituzionalizzati o in regime di semilibertà;
- supportare gli inserimenti lavorativi di persone con grave disabilità incentivando l' attivazione delle procedure necessarie per gli adeguamenti dei posti di lavoro per i disabili e tutti gli altri interventi che agevolino l' inserimento in ambienti di lavoro dei soggetti svantaggiati.

Art. 16 - Interventi vari

I Servizi Sociali delle Colline Metallifere possono attivare ulteriori interventi a favore dei soggetti in stato di necessità secondo le seguenti modalità :

1. Accollamento parziale o totale di utenze tecniche o canoni locativi.

L' accollamento totale o parziale di utenze tecniche indispensabili o di canoni locativi è posto dal Servizio Sociale territoriale quando ne sussistano le condizioni ed entro i limiti di spesa previsti nel budget annuale assegnato.

Si determinano tali condizioni in tutte le circostanze in cui il mancato accollamento comporti l' interruzione di forniture di utenze tecniche indispensabili o la messa in mora nel contratto di locazione. In casi particolari individuati dai Servizi Sociali, al fine di evitare dispersioni o utilizzazioni anomale da parte dei beneficiari, la corresponsione delle somme sarà erogata in diretta ai fornitori delle utenze od ai proprietari degli alloggi locati.

2. Erogazione buoni spesa.

I Servizi Sociali delle Colline Metallifere possono emanare bandi annuali al fine di individuare le attività commerciali disponibili sull' intero territorio alla cessione di generi di necessità primaria, alimenti o vestiario a prezzi calmierati.

I Servizi Sociali territoriali possono corrispondere in situazioni di emergenza buoni acquisto nei limiti del budget loro assegnato provvedendo alla rendicontazione periodica degli interventi resi.

3. Servizio mensa e fornitura pasti a domicilio

I Servizi Sociali delle Colline Metallifere possono attivare servizi mensa o fornitura di pasti a domicilio in base alle disponibilità economiche ed alla presenza sul territorio di strutture ricettive o convenzionate in grado di poter assicurare la fornitura di detto servizio, fornitura del servizio viene attivata in via preferenziale attraverso :

- Strutture pubbliche in grado di poter soddisfare eventuali richieste (IPAB ed altre strutture residenziali)
- Eventuale ampliamento convenzioni e contratti con ditte che già forniscono pasti a servizi pubblici (es: mense scolastiche)
- Gara e convenzione con ristoratori del posto

Al servizio mensa e fornitura pasti hanno accesso, nei limiti delle disponibilità di bilancio previste, gli utenti autorizzati dai Servizi Sociali secondo il seguente ordine prioritario :

- a. Gli assistiti a domicilio che versino in particolari condizioni di disagio economico, sociale e sanitario;
- b. Gli anziani autosufficienti in condizioni di disagio economico e a rischio di emarginazione sociale;
- c. Tutti i soggetti per i quali si attivano temporaneamente le procedure di urgenza per superare particolari momenti di disagio.

I criteri di selezione dei richiedenti sono stabiliti da una graduatoria in base alla situazione economica determinata dall' Art. 6 del presente regolamento e distinta, qualora gli ammessi al servizio superino le possibilità di erogazione della fornitura, secondo le seguenti quote :

Assistiti domiciliari : 40% aventi diritto

Anziani autosufficienti : 40% aventi diritto

Altri soggetto : 20%

Ai fini di un più funzionale svolgimento del servizio possono inoltre essere stabilite convenzioni con le associazioni di volontariato presenti sul territorio.

4. Servizio di trasporto per anziani, disabili e minori,

Compatibilmente alle risorse finanziarie a disposizione ed alla dotazione di risorse strumentali umane, i Servizi Sociali delle Colline Metallifere possono erogare un servizio di trasporto a favore di soggetti portatori di handicap, persone anziane, soggetti a rischio di emarginazione con impossibilità motivata a raggiungere autonomamente i centri riabilitativi, ospedalieri e di socializzazione.

Il servizio può essere erogato anche attraverso convenzionamento con associazioni di volontariato e l' accesso viene effettuato attraverso valutazione dei Servizi Sociali in merito

alle particolari necessità di trasporto ed alla situazione economica dei richiedenti valutata secondo i criteri di cui all' Art. 6 del presente regolamento.
L'articolazione Zonale della Conferenza dei Sindaci si riserva di stabilire annualmente criteri di eventuale compartecipazione ai costi del servizio.

5. Telesoccorso

I servizi Sociali delle Colline Metallifere possono proporre la realizzazione e collaborare all'organizzazione di servizi di telesoccorso e telecontrollo a favore di;

- a. persone anziane o inabili parzialmente o totalmente dipendenti
- b. che vivono sole o fanno parte di nuclei familiari i cui componenti siano a loro volta persone anziane o inabili.

Al fine dell' accesso al servizio occorre la redazione di " **piani individuali di intervento** " redatti in collaborazione con gli operatori del S.S.N. previa stipula di Accordi di Programma con l'ASL e l'applicazione dei criteri propri dell' accertamento di handicap e la valutazione della condizione di non autosufficienza e relativa presa in carico del soggetto.

Il servizio di telesoccorso e telecontrollo si realizza con la piena integrazione fra i servizi pubblici sociali , sanitari e le associazioni di volontariato e si coordina con l' organizzazione del dipartimento emergenza ed urgenza (DEU) dell' A.S.L

6. Corresponsione di titoli per l' acquisto di servizi sociali

I Servizi Sociali delle Colline Metallifere possono provvedere alla concessione, su richiesta degli interessati , di titoli validi per l' acquisto di servizi sociali dai soggetti che hanno acquisito l' accreditamento sulla base delle disposizioni nazionali e regionali in materia.

L' acquisto di servizi sociali può essere anche sostitutivo degli interventi di natura economica già citati nell' Art. 8.

Per l' accesso alle prestazioni si fa riferimento alla situazione economica individuale calcolata secondo le procedure previste nell' Art. 6 del presente regolamento.

L'Articolazione Zonale della Conferenza dei Sindaci provvede annualmente ad individuare i servizi sociali che è possibile acquisire dai soggetti accreditati determinandone gli importi relativi.

Capo III - Diritti dei cittadini -utenti ed interventi di promozione sociale

Art 17 - Diritti di accesso, di scelta e di riservatezza.

I Servizi Sociali delle Colline Metallifere garantiscono, a favore dei beneficiari dei servizi i seguenti diritti :

- a) Diritto ad esprimere il consenso sui tipi di prestazione offerti, con particolare riferimento ai ricoveri in strutture residenziali, salvo i casi previsti dalla legge;
- b) Diritto ad ottenere che le modalità di organizzazione e di svolgimento dei servizi garantiscano lo sviluppo della personalità nel pieno rispetto della libertà e della dignità personale, nonché dell' uguaglianza di prestazioni a parità di bisogni;

c) Diritto ad accedere e a fruire di tutte le prestazioni e di tutti i servizi di cui al presente regolamento in relazione ai progetti predisposti e concordati previa acquisizione del consenso ed alle disponibilità esistenti nell' ambito territoriale determinato per ciascun servizio socio - assistenziale;

- d) Diritto alla riservatezza ed al segreto professionale da parte degli operatori addetti ai servizi ;
- e) Diritto nella facoltà di presentare osservazioni ed eventuali opposizioni nei confronti dei responsabili dei servizi e dei procedimenti nonché ad ottenere le debite risposte motivate.

18 - Diritti di informazione

I Servizi Sociali delle Colline Metallifere riconoscono il diritto dei cittadini- utenti a :

- a) Essere informati sui propri diritti in rapporto ai servizi di assistenza sociale, alle prestazioni socio- assistenziali ed alla loro disponibilità, ai requisiti per l' accesso, alle possibilità di scelta, alle condizioni ed ai requisiti per accedere alle prestazioni e le relative procedure, nonché sulle modalità di erogazione dei servizi, in relazione a quanto Stabilito dalla normativa statale e regionale in materia.
- b) Diritto di essere informati a livello individuale e collettivo con l' obiettivo di realizzare forme di conoscenza in termini di servizi e risorse a gruppi omogenei, anche attraverso lo strumento della " Carta dei Servizi "

Diritto ad interventi ed azioni di informazione in particolar modo rivolte ai minori ed agli anziani al fine di favorire la piena consapevolezza in relazione air uso di mezzi di comunicazione di massa e per favorirne l' accrescimento di capacità critiche e di processi cognitivi e culturali adeguati.

Art. 19 - Interventi di promozione sociale

I Servizi Sociali delle Colline Metallifere promuovono e valorizzano la partecipazione degli tenti, dei cittadini, delle formazioni ed organizzazioni sociali all' individuazione delle istanze emergenti in seno alla collettività e degli obiettivi della programmazione, nonché alla verifica dell' efficacia dei servizi e degli interventi..

A tal proposito ed al fine di migliorare la crescita civica ed il sistema socio assistenziale in generale in modo adeguato alle esigenze dei singoli e della collettività, promuovono forme di consultazione periodiche nei vari territori, creando le condizioni per favorire e sviluppare la cittadinanza attiva e consapevole nella popolazione, nelle istituzioni e nei servizi.